



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di Laurea in Scienze Motorie

Classe di Laurea n. L-22 Scienze delle attività motorie e sportive

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

SOMMARIO

Art. 1	Finalità	pg. 3
Art. 2	Disciplina e organizzazione del corso	pg. 3
Art. 3	Organi del Corso di Studi	pg. 3
Art. 4	Piano degli studi	pg. 4
Art. 5	Accesso al Corso di laurea	pg. 4
Art. 6	Attività formative d'Ateneo	pg. 5
Art. 7	Attività di tirocinio	pg. 5
Art. 8	Attività formative relative alla preparazione della prova finale	pg. 5
Art. 9	Propedeuticità	pg. 5
Art. 10	Tipologia delle forme didattiche	pg. 6
Art. 11	Attività formative a scelta dello studente	pg. 6
Art. 12	Prove di profitto	pg. 6
Art. 13	Obblighi di frequenza	pg. 7
Art. 14	Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto	pg. 7
Art. 15	Riconoscimento di crediti formativi	pg. 7
Art. 16	Obsolescenza CFU	pg. 8
Art. 17	Obblighi della struttura didattica e degli studenti	pg. 8
Art. 18	Studenti part-time e studenti lavoratori	pg. 9
Art. 19	Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi	pg. 9
Art. 20	Mobilità internazionale degli studenti	pg. 9
Art. 21	Sede amministrativa del corso e disposizione finale	pg. 9
Art. 22	Entrata in vigore del presente Regolamento	pg. 9

Allegato B1

Allegato B2

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze Motorie definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

2. 1. Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
3. a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
4. b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all' allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

Sono organi necessari del Corso di Studi:

- a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
1. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
 3. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
 4. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Scienza dello Sport, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
 5. Il Consiglio di corso di studio istituisce un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
 6. Il Consiglio nomina al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti.

La Commissione didattica è costituita dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e da una rappresentanza dei docenti e degli studenti. La Commissione valuta le istanze concernenti la carriera degli studenti ed ha funzioni istruttorie nei confronti del Consiglio di Corso.

Il Responsabile delle attività didattiche formative viene nominato dal Consiglio di Corso di laurea su proposta del Coordinatore ed è Responsabile della progettazione, organizzazione ed attuazione delle attività di tirocinio in collaborazione con l'ufficio d'Ateneo preposto ai tirocini. Inoltre il Responsabile valuta e autorizza le proposte degli studenti relativamente alle attività formative a scelta.

Art. 4
Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di Laurea, approvato annualmente dal Dipartimento di riferimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e sottoposto agli organi di governo dell'ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di ateneo.

Art. 5
Accesso al Corso di Laurea

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali.
2. L'accesso al Corso di Laurea è a numero programmato definito annualmente dai competenti organi di Ateneo su proposta del Consiglio di Corso di laurea in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee, nonché previo accertamento medico dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.
3. Lo studente ammesso al Corso di laurea Magistrale deve essere in possesso del certificato di idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico sportivo (decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 1998, art. 2.4). L'eventuale inidoneità psico-fisica all'esercizio delle funzioni specifiche del profilo professionale determina l'impossibilità o l'annullamento dell'iscrizione.
4. L'accesso al Corso di Laurea in Scienze Motorie è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli studi. La prova di ammissione è predisposta dal CINECA e consiste nella soluzione di un set quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.
5. Agli studenti ammessi al Corso di laurea in Scienze Motorie con una votazione inferiore al 30% del numero di quesiti per le discipline di biologia Fisica e Matematica saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (debiti formativi) da soddisfare nel primo anno di corso. Allo scopo di consentire l'annullamento dell'eventuale debito formativo accertato, saranno attivati piani di recupero personalizzati e/o di gruppo sotto la responsabilità del docente titolare della disciplina.
6. Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie è fissato annualmente dal Manifesto degli studi.
7. Per gli studenti stranieri è valutato il possesso del requisito della lingua italiana attraverso il sistema di certificazione interno all'ateneo. Qualora lo studente non posseda il livello linguistico richiesto, possono essere assegnati dal Consiglio di Corso di Laurea specifici debiti formativi.
8. Annualmente è resa nota dal Manifesto degli studi la possibilità di accogliere richieste di trasferimento di studenti di altri Atenei, indicando i tempi e i modi di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei candidati.
9. La disponibilità ad accogliere studenti da altre sedi è vincolata, di norma, ai posti disponibili per la didattica frontale e dell'offerta formativa professionalizzante, al numero di studenti fuori corso.

Art. 6
Attività formative d'Ateneo

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004.
2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di disporre di adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. Entro il triennio devono essere sostenute o certificate le seguenti prove:
 - prova di conoscenza di lingua inglese, almeno di livello B1 per almeno 6 CFU;
 - prova di conoscenza di informatica di base, per 3 CFU.

Art. 7
Attività di tirocinio

3. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
4. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato.

Art. 8
Attività formative relative alla preparazione della prova finale

5. Ai sensi del Regolamento didattico d'Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi e sua dissertazione.
6. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale può essere diverso per i diversi curricula ed è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi.
7. Il voto di ammissione all'esame finale è costituito della media ponderata degli insegnamenti.
8. I criteri per l'attribuzione del punteggio finale sono di assegnare agli studenti che si laureano "in corso" un punteggio compreso tra 0,5 e 2 punti: 2 punti per gli studenti che si laureano nella sessione di luglio; 1,5 punti per gli studenti che si laureano nella sessione di ottobre; 1 punto per gli studenti che si laureano nella sessione di febbraio; 0,5 punti per gli studenti che si laureano nella sessione di aprile. Nella valutazione della prova finale è concesso un punto aggiuntivo per lo studente che abbia partecipato alle esperienze ERASMUS con impegno e profitto. Le lodi ottenute dagli studenti negli insegnamenti sono valorizzate nella misura di 0,3 punti per ciascuna lode. La Commissione dell'esame può assegnare un punteggio compreso tra 2 e 8 punti per la valutazione delle tesi di laurea e della sua presentazione.
9. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.
10. Il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo, pubblicato all'inizio dell'anno accademico, deve prevedere almeno tre appelli opportunamente distribuiti nell'anno accademico, almeno uno dei quali collocato nell'anno solare successivo entro la data del 30 aprile.

Art. 9
Propedeuticità

1. Ai fini di un efficace svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento Didattico di ateneo. Il rispetto della propedeuticità dovrà essere implementato attraverso le procedure informatiche di iscrizione agli esami di profitto.

2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2, "quadro degli obiettivi e delle propedeuticità", del presente Regolamento.

Art. 10 **Tipologia delle forme didattiche**

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Scienze motorie prevedono le seguenti metodologie didattiche:
 - a) convenzionale (didattica frontale);
 - b) teledidattica (per le attività mutate);
 - c) tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo);
 - d) seminariale (mono-multidisciplinari);
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
 - 16 ore dedicate a lezioni per i SSD: M-EDF/01 e M-EDF/02;
 - 25 ore di tirocinio.

Art. 11 **Attività formative a scelta dello studente**

1. Le Attività Elettive possono comprendere tirocini, seminari, corsi, congressi, laboratori, didattica frontale, e altre forme di didattica tra quelle indicate all'art. 9 del presente Regolamento e ricomprese in insegnamenti di altri Corsi di Laurea dell'Ateneo. Il piano dell'offerta delle attività elettive del Corso di laurea magistrale è approvato annualmente dal Consiglio di Corso di laurea magistrale.
2. Lo studente può proporre il suo piano delle Attività Elettive integrando quelle offerte dal Corso di Laurea in Scienze Motorie con quelle erogate da altri Corsi di Laurea. Tale piano deve essere pertinente agli obiettivi formativi e alle finalità Corso di Laurea in Scienze Motorie.
3. Il Responsabile delle attività didattiche formative valuta e autorizza le proposte degli studenti e definisce i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento. Tale piano delle Attività Elettive integrato è approvato dal Consiglio di Corso di laurea. L'esame dell'insegnamento Attività Elettive termina in un giudizio "approvato/non approvato".

Art. 12 **Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Di norma l'esame di profitto, o prova di valutazione finale, è unico per ogni insegnamento. L'esame di profitto può essere preceduto da prove "in itinere" dei singoli moduli didattici in cui è suddiviso l'insegnamento, definite dal Presidente della Commissione di esame e dai docenti dei singoli moduli. Ciascun insegnamento si conclude con un esame che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico. Il calendario delle prove d'esame, pubblicato all'inizio dell'anno accademico, indica le modalità e le date e gli spazi per lo svolgimento delle prove conclusive delle prove degli esami di profitto, prevedendo per ogni insegnamento almeno cinque appelli distribuiti in tre periodi di esami (almeno 1 per ciascun periodo) e adeguatamente distanziati uno dall'altro all'interno di ciascun periodo

Art. 13
Obblighi di frequenza

1. La frequenza all'attività didattica programmata è obbligatoria. È ammesso a sostenere gli esami programmati per l'acquisizione dei crediti relativi chi ha frequentato almeno il 70% delle ore di ciascuna attività didattica. Sono fatte salve modalità particolari per gravi e comprovati motivi che saranno approvate dal Consiglio di Corso di Laurea su istanza dello studente interessato.
2. La frequenza è verificata dal Presidente dell'insegnamento di concerto con i docenti responsabili di moduli.
3. Secondo le modalità previste, anche agli studenti che sono in difetto di esami di profitto è riconosciuta la possibilità di frequentare le attività programmate nel primo periodo dell'a.a. successivo.

Art. 14
Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto

1. Per ogni insegnamento, il Coordinatore del Corso di Laurea nomina il Presidente della Commissione dell'esame di profitto.
2. Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto assolve le seguenti funzioni:
 - a) predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, completo di contenuti, di indicazioni per lo studio individuale e per le modalità di verifica del profitto facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'insegnamento;
 - b) coordina il contributo offerto dall'insegnamento di cui è responsabile con gli altri insegnamenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
 - c) guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
 - d) valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza maturati;
 - e) presiede le prove di profitto dell'insegnamento di cui è responsabile e verbalizza gli esiti;
 - f) assicura, nei confronti del Consiglio di Corso di Laurea, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
 - g) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri insegnamenti.

Art. 15
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto
3. L'istanza di riconoscimento dei CFU maturati in precedenti corsi di studio, avanzata dallo studente nei tempi e nei modi indicati dalla struttura didattica, è valutata per ciascun modulo dal docente di SSD omogeneo o affine che propone la propria valutazione alla commissione didattica, nominata dal Coordinatore del Corso di Laurea, e successivamente al Consiglio di Corso di Laurea che assume specifica deliberazione.

- 4 In caso di trasferimento dello studente da altro ateneo, o passaggio dello studente da altri corsi di Laurea dell'ateneo dopo superamento della prova di ammissione di cui all'art. 9, il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento Didattico di ateneo.
- 5 Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti

Art. 16 **Obsolescenza CFU**

1. Nella valutazione dei CFU pregressi di cui all'art 15 è facoltà di ciascun docente valutare l'obsolescenza dei programmi in relazione ai contenuti.

Art. 17 **Obblighi della struttura didattica e degli studenti**

1. Il Corso di Laurea è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare la responsabilità della professione cui gli studenti aspirano. Nella comunità del Corso di Laurea gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il Corso di Laurea assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui il Corso di Laurea è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:
 - adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l'impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;
 - adottare in aula e nei setting di laboratorio o di tirocinio comportamenti che non ostacolino o disturbino l'apprendimento proprio e altrui;
 - evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del Corso di Laurea o dai docenti;
 - rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento delle attività didattiche e professionalizzanti o delle attività svolte per la preparazione della tesi di laurea;
 - adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche o di altro tipo nel corso delle attività di preparazione della tesi di laurea;
 - rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture che frequenta durante le attività didattiche professionalizzanti;
 - non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del Corso di Laurea, acquisiti direttamente o indirettamente;
3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di Ateneo.

Art. 18
Studenti part-time e studenti lavoratori

L'iscrizione in qualità di studente part-time non è automaticamente consentita, vista l'esistenza degli obblighi di frequenza. Gli studenti che accedono al corso di laurea magistrale con lo status di lavoratori o comunque interessati dovranno inoltrare istanza di frequenza diluita delle attività didattiche teoriche e di tirocinio assumendo lo status di studente a tempo parziale. Tale istanza sarà valutata nelle sue compatibilità con gli obiettivi del corso di laurea e tenendo conto dell'effettiva disponibilità di docenti, strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e dovrà realizzarsi nei modi che comunque salvaguardino le propedeuticità degli insegnamenti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. In ogni caso non possono chiedere l'iscrizione come studente part-time coloro i quali, già laureati, si iscrivono a corsi di laurea di pari livello e gli studenti che hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti.

Art. 19
Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi

1. In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio di Corso di Laurea, non è ammessa la frequenza di corsi di insegnamento e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o studenti non iscritti al CdL in Scienze Motorie.
2. Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio di Corso di Laurea può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di insegnamenti o moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione. A tale categoria non possono essere rilasciati dal docente o dalla struttura didattica attestati di frequenza. Gli uditori non possono essere inoltre ammessi a sostenere gli esami di profitto

Art. 20
Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di laurea favorisce le attività di studio in Paesi Esteri incentivando i programmi ufficiali (es. Erasmus, accordi bilaterali) in base agli accordi di scambio siglati tra le Università coinvolte.
2. Agli studenti che avranno fruito nel corso di studio di un periodo all'estero da 1 a 3 mesi (anche non continuativi) verrà riconosciuto un incremento di punteggio in sede di attribuzione del voto di laurea.

Art. 21
Sede amministrativa del corso e disposizione finale

Il corso di Laurea in Scienze Motorie ha sede amministrativa e didattica a Gemona del Friuli (UD). Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 22
Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.